

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4375

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RECCHIA, RUGGHIA, GAROFANI, VILLECCO CALIPARI,
GIACOMELLI, LAGANÀ FORTUGNO, LA FORGIA, MOGHERINI
REBESANI, ROSATO**

Introduzione della sezione VII-*bis* del capo VII del titolo V del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l'istituzione della riserva nazionale qualificata delle Forze armate

Presentata il 25 maggio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito della sospensione del servizio di leva obbligatorio decisa con la legge n. 226 del 2004 (ora abrogata dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), le esigenze organiche del nuovo strumento militare sono state fissate in 190.000 unità, suddivise per ruoli e per gradi per ciascuna Forza armata, con il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, recante « Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 ».

Con le stesse norme era stato disposto un piano pluriennale per il reclutamento dei volontari e per il raggiungimento dei volumi organici da conseguire alla data del 1° gennaio 2021, successivamente confermato dall'articolo 2224 del citato codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Gli assetti organici delle Forze armate rappresentano un fattore non secondario nella definizione del modello di difesa di un paese. Quello attualmente in vigore per le nostre Forze armate è il risultato di una riflessione che ha avuto, nella discussione parlamentare e nelle norme di legge che

l'hanno attuata, una valutazione approfondita che mantiene a tutt'oggi la sua validità.

La normativa in vigore già prevede che le Forze armate possano avvalersi, per specifiche esigenze, di risorse umane in grado di fornire particolari competenze attraverso l'istituto di una forza di completamento così come previsto dagli articoli 987 e 988 del citato codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Con la presente proposta di legge intendiamo istituire una riserva nazionale qualificata caratterizzata da una finalità diversa da quella prevista per la forza di

completamento, prevedendo che ne facciano parte volontariamente i cittadini italiani che hanno prestato servizio nelle Forze armate per almeno dodici mesi.

Le ragioni che possono costituire motivo di richiamo devono essere strettamente correlate a esigenze di carattere militare, non altrimenti assolvibili, e non possono avere un carattere di supplenza di eventuali carenze, anche se temporanee, dell'organico di diritto. L'adesione al richiamo, che prevediamo con due diverse finalità (una addestrativa e l'altra d'impiego) non può superare i sei mesi, a conferma quindi dell'eccezionalità del ricorso alla riserva nazionale qualificata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo la sezione VII del capo VII del titolo V del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserita la seguente:

« Sezione VII-*bis*
Riserva nazionale qualificata

ART. 1010-*bis*. — (*Istituzione della riserva nazionale qualificata*). — 1. Al fine di sopperire a particolari esigenze di carattere temporaneo ed esclusivamente militare, non altrimenti assolvibili, le Forze armate possono avvalersi di personale qualificato iscritto in un'apposita riserva nazionale qualificata.

2. Sono iscritti, a domanda, nella riserva nazionale qualificata i cittadini italiani che non hanno riportato condanne penali, che risultano in possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali per il servizio attivo attestati dalla documentazione medica, che hanno prestato servizio per almeno dodici mesi nell'Esercito, nella Marina militare o nell'Aeronautica militare e che risultano posti in congedo senza demerito. La domanda di iscrizione può essere presentata dal giorno successivo al congedo fino al compimento del quarantesimo anno di età.

3. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti, disciplina i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nella riserva nazionale qualificata.

4. Agli idonei è comunicata notizia della loro iscrizione nella riserva nazionale qualificata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con la specificazione del grado, della qualifica e della Forza armata di eventuale impiego.

ART. 1010-*ter*. — (*Richiamo in servizio nella riserva nazionale qualificata*). — 1. Gli

iscritti nella riserva nazionale qualificata possono essere richiamati in servizio per le esigenze indicate nel comma 1 dell'articolo 1010-*bis* a condizione che non risultino vacanze nelle dotazioni e nei volumi organici di diritto stabiliti per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare dagli articoli 798 e 799, nei ruoli e nei gradi corrispondenti a quelli del personale di cui è previsto l'impiego.

2. I periodi di richiamo in servizio nella riserva nazionale qualificata non possono superare i trenta giorni, se sono finalizzati allo svolgimento di attività addestrative e di aggiornamento, ovvero i sei mesi continuativi nell'anno solare, se sono finalizzati allo svolgimento di impieghi tecnico-operativi o logistici.

3. Gli iscritti nella riserva nazionale qualificata, all'atto del richiamo, sono sottoposti ad accertamento medico-legale presso il servizio sanitario militare.

ART. 1010-*quater*. — (*Disposizioni per la costituzione della riserva nazionale qualificata*). — 1. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti da emanare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione della riserva nazionale qualificata nonché le modalità di impiego del personale, sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione delle specialità e delle funzioni, ripartite per grado e per categoria, assegnate a ciascuna Forza armata;

b) revisione periodica almeno triennale degli elenchi degli iscritti nella riserva nazionale qualificata sulla base di piani di impiego approvati dal Capo di stato maggiore della difesa;

c) cancellazione dalla riserva nazionale qualificata al venire meno dei requisiti di idoneità, a richiesta dell'iscritto o a seguito di due rifiuti consecutivi ai richiami per lo svolgimento di attività ad-

destrative e di aggiornamento o ai richiami per lo svolgimento di impieghi tecnico-operativi o logistici;

d) fissazione del trattamento economico da corrispondere ai richiamati, in misura adeguata alla funzione svolta e comunque non superiore al trattamento corrisposto al pari grado in servizio permanente;

e) previsione di uno sviluppo di carriera definito sulla base di una valutazione oggettiva dei titoli e delle competenze acquisiti ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0048850